



# **COMUNE DI ROSE**

*(Provincia di Cosenza)*

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n° 7 del 13.05.2003

Modificato con atto C.C. n° 5 del 22.03.2005

Modificato con atto C.C. n° 2 del 24 Febbraio 2017

Modificato con atto C.C. n. 25 del 30 novembre 2020

m

## CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto dei regolamentoo

## Capo II - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 2 Modalità di svolgimento del servizioART. 3 Tariffe

ART . 4 Vigilanza e controllo

## CAPO III – CARRI FUNEBRI

Art. 5 Caratteristiche dei carri funebri

Art. 6 Rimesse dei carri funebri;

Art. 7 Manutenzione dei carri funebri

## CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DEL-SERVIZIO

ART. 8 Orario per il trasporto dei cadaveri

ART. 9 Riti Religiosi .

Art. 10 Modalità del trasporto e percorsi consentiti

Art. 11 Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri.

Art. 12 Trasporto a mano o a spalla

Art. 13 Trasporto di morti di malattie infettive-diffusive

Art, 14 Trasporto di cadavere portatore di radioattività.

## CAPO V — TRASPORTI DA E PER ALTRI COMUNI - DA E PER L'ESTERO

Art. 15 Trasporto per altro Comune

Art. 16 Trasporto da altro Comune

Art. 17 Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva-diffusiva.

Art. 18 Trasporto per la-cremazione -Trasporto delle ceneri.

Art .19 Trasporti da e per l'estero

## CAPO VI -DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 20 Trasporto di ossa umane e altri resti mortali.

Art. 21 Trasporto di nati morti e dei prodotti abortivi.

## CAPO VII-SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Art. 22 Responsabilità del Comune.

## CAPO VIII - PERSONALE DEI SERYIZI CIMITERIALI

Art. 23 Organizzazione dei servizi cimiteriali.

Art. 24 Obblighi del custode del cimitero.

## CAPO IX - TRAS PORTO DEI CADAVERI



- Art. 25 Disciplina dei trasporto dei cadaveri.
- Art. 26 Facoltà di disporre della salma e dei funerali.
- Art. 27 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.
- Art. 28 Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

#### CAPO X - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

- Art. 29 Ricevimento dei cadaveri.
- Art. 30 Sepoltura nei giorni festivi.
- Art. 31 Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.
- Art. 32 Divieti di ingresso nei cimiteri .
- Art. 33 Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri.
- Art. 34 Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

#### CAPO XI – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 35 Inumazioni e tumulazioni –Normativa.
- Art. 36 Inumazioni e tumulazioni – Termini.
- Art. 37 Epigrafi .
- Art. 38 Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.
- Art. 39 Inumazioni e tumulazioni – Oneri.

#### CAPO XII-ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 40 Esumazioni ed estumulazioni – Normativa.
- Art. 41 Esumazioni ordinarie.
- Art. 42 Esumazioni straordinarie.
- Art. 43 Verbale delle operazioni.
- Art. 44 Incenerimento dei materiali.
- Art. 45 Estumulazioni.

#### CAPO XIII — LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- Art. 46 Lavori privati nei cimiteri.
- Art. 47 Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.
- Art. 48 Occupazione temporanea dei suoli .
- Art. 49 Materiali di scavo.
- Art. 50 Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.
- Art. 51 Opere private - Vigilanza – Collaudo.
- Art. 52 - Norme generali per il decoro del cimitero.
- Art. 53 - Norme tecniche e indicazioni tipologiche
- Art. 54- Regime autorizzativo edilizio.

#### CAPO XIV-CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

- Art.55 Loculi soggetti a concessione.
- Art. 56 Limiti alle concessioni.
- Art. 57 Divieti di concessione.

#### CAPO XV - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI



- Art. 58 Atto di concessione.
- Art. 59 Durata delle concessioni.
- Art. 59 Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.
- Art. 60 Concessioni per tumulazioni provvisorie.

#### CAPO XVI — MANUTENZIONE

- Art. 61 Autorizzazione ad eseguire i lavori.
- Art. 62 Doveri in ordine alla manutenzione.

#### CAPO XVII - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

- Art. 63 Cause di decadenza delle concessione.

#### CAPO XVIII - NORME TRANSITORIE

- Art. 64 Censimento delle concessioni in atto.
- Art. 65 Regolarizzazione delle concessioni in atto.
- Art. 66 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

#### CAPO XIX - NORME FINALI

- Art. 67 Pubblicità del regolamento,
- Art. 68 Leggi ed atti regolamentari.
- Art. 69 Abrogazione di precedenti disposizioni.
- Art. 70 Sanzioni.
- Art. 71 Entrata in vigore.

## **CAPO I - Norme Generali**

### **Art. 1-Oggetto del regolamento.**

Il presente regolamento disciplina il servizio per i trasporti funebri, i servizi funebri e cimiteriali e le concessioni dei loculi cimiteriali, in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 235, recante "Approvazione dei regolamenti di polizia mortuaria".
- c) al regime di demanio pubblico di cui all'art. 824 del Codice Civile;
- d) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile in materia.

## **Capo II - Trasporti Funebri**

### **Art. 2 .Modalità di svolgimento dei servizi**

Il servizio sarà assicurato nel pieno rispetto delle norme di cui al Capo IV del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990," n. 285, in una delle forme previste dalle norme vigenti. La G.C. è demandata ad individuare le forme di gestione con scadenza biennale.

### **Art. 3 - Tariffe.**

Ai sensi di quanto dispone l'art. 16 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990, il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Ufficio preposto;
- b) a carico del Comune nei casi previsti dalla legge.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. La tariffa di cui al primo comma disciplinerà anche l'imposizione del diritto di cui all'art. 19 del regolamento sopraccitato. L'ufficio preposto provvederà a quantificare le tariffe con scadenza biennale.

### **Art. 4 .Vigilanza e controllo.**

La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto delle salme è di competenza della Azienda Sanitaria Provinciale così come previsto dall'art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990.

La stessa A.S.P. riferisce annualmente a questa Amministrazione sull'andamento del servizio e propone gli eventuali provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

## **Capo III - Carri Funebri**

### **ART. 5 .Caratteristiche dei carri funebri**

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Detti Carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria.

La dichiarazione di idoneità dei carri deve risultare da apposito registro, da conservarsi sullo stesso in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta esibito agli organi di vigilanza.

### **Art. 6 - Rimesse dei carri funebri.**

Il Sindaco, con proprio provvedimento ed in osservanza delle norme dei regolamenti comunali vigenti, autorizza le rimesse dei carri funebri.

Le dette rimesse debbono essere opportunamente attrezzate per i Servizi di pulizia e disinfezione, in conformità del regolamento d'igiene, tenuto conto della particolarità del servizio che debbono svolgere. L'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della Azienda Sanitaria.

Resta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

I carri funebri di passaggio, anche se senza salma, devono evitare le vie più frequentate.

#### Art. 7 Manutenzione dei carri funebri.

I carri funebri debbono essere tenuti sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia. Debbono essere disinfettati mensilmente, comunque, ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche dalle salme o quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive. La competente Azienda Sanitaria deve controllare, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione dei carri funebri.

### Capo IV - Organizzazione del Servizio

#### Art. 8 - Orario per il trasporto dei cadaveri

Il Sindaco, in relazione al disposto dell'art. 22 del D.P.R. n. 285./L990, con apposito provvedimento, disciplinerà:

- l'orario per il trasporto dei cadaveri;
- i percorsi consentiti;
- il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito;
- l'orario per il trasporto dei cadaveri dovrà essere compatibile con quello di apertura dei cimiteri.

#### Art. 9 – Riti Religiosi

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai Familiari dei defunti e possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi, alle disposizioni circa lo svolgimento dei funerali fissate dal presente regolamento.

#### Art. 10 – Modalità del trasporto e percorsi consentiti.

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 dei T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, comprende:

- a) prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.;
- b) il corteo, a passo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie;
- c) il proseguimento, con l'itinerario più breve, al cimitero.

#### Art. 11 - Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri.

Lungo il percorso i cortei funebri, ai sensi dell'art. 118 del vigente codice della strada, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non possono fare sosta, né possono essere interrotte da persone, veicoli o altro.

#### Art.12 - Trasporto a mano o a spalla.

Nel rispetto delle disposizioni precedenti, il trasporto può essere effettuato a mano o a spalla, da persone designate dalla famiglia del defunto.

Detta modalità di trasporto deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale specificando anche il tratto di percorso che si intende effettuare.

Di norma il tratto di percorso da effettuarsi a mano o a spalla non può superare i 500 metri ed il carro funebre deve sempre seguire il corteo.

#### Art.13 - Trasporto di morti di malattie infettive-diffusive.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato al Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

#### Art. 14 - Trasporto di cadavere portatore di radioattività.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

### Capo V

#### Trasporto, da e per altri Comuni, da e per l'estero

##### Art. 15 -Trasporto per altro Comune.

Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco ai sensi dell'art. 24 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

L'autorizzazione viene rilasciata su domanda dei familiari del defunto.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

##### Art. 16 - Trasporto da altro Comune;

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove, da parte del custode, verranno accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.

Per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute nelle due casse di legno e di zinco, il Sindaco, sentito il parere del responsabile del competente servizio sanitario della U.S.L. potrà autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

##### Art.17 - Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva-diffusiva.

Per i morti di malattie infettive-diffusive, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero delle Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa e seguendo le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

##### Art.18-Trasporto per la cremazione - Trasporto delle ceneri.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva dimora, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.



All'infuori del caso suddetto, per il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune, è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 15.

Art. 19 .Trasporto da e per l'estero.

Per i trasporti da e per l'estero trovano applicazione le norme di cui all'art. 25 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

## **Capo VI - Disposizioni Particolari** Art. 20 .Trasporto di ossa umane e altri resti mortali.

Il trasporto di ossa umane e altri resti mortali assimilabili, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, fuori del Comune, in Stati esteri, è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere.

Detto trasporto non è comunque soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive-diffusive e il mezzo di trasporto non deve possedere le caratteristiche di cui al Capo II.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 21 .Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi.

Per il trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non trovano applicazione le norme del presente regolamento.

I detti trasporti saranno disciplinati dall'unità sanitaria locale

## **Capo VII – Servizi Funebri e Cimiteriali**

Art. 22 - Responsabilità del Comune.

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, ai loculi, ecc.

## **CAPO VIII - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Art. 23- Organizzazione dei servizi cimiteriali.

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del responsabile area di riferimento. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

Art. 24-Obblighi del custode del cimitero.

Il custode é responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

## **Capo IX - Trasporto dei Cadaveri;**

Art. 25- Disciplina del trasporto dei cadaveri.

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26- Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine su esposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 27- Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

Il Sindaco al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 28 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persona residente in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario locale (U.S.L.).

## **Capo X - Polizia interna dei cimiteri**

Art. 29 - Ricevimento di cadaveri.

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

- a) cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;



- b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

per i seppellimenti di cui alle precedenti lettera a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

#### Art. 30-Sepoltura nei giorni festivi

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarle. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere Sepolti il primo giorno feriale utile.

#### Art. 31 Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

##### **ORARIO INVERNALE (tutto il periodo in cui vige l'orario solare)**

**Feriale:** dalle ore **8.00** alle **17.30;**  
**Festivi:** dalle ore **8.30** alle **17.30;**

##### **ORARIO ESTIVO (tutto il periodo in cui vige l'orario legale)**

**Feriale:** dalle ore **8.00** alle **19.30;**  
**Festivi:** dalle ore **8.30** alle **19.30;**

Il Sindaco, per rendere più fruibile il servizio, con apposita ordinanza potrà apportare modifiche a detti orari.

Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di un campanello, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita

#### Art. 32- Divieti di ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri è vietato l'ingresso

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

#### Art. 33- Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

Nel cimitero é vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti per terra o fuori dagli appositi contenitori o spazi.
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta: tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero:
- h) prendere fotografie di opera funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza autorizzazione
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero.

#### Art. 34-Riti religiosi all'interno del cimitero.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

### **CAPO XI - Inumazioni e Tumulazioni**

#### Art. 35-Inumazioni e tumulazioni Normativa.

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

#### Art. 36- Inumazioni e tumulazioni. Termini.

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (A.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di due giorni e comunque al massimo fino a due ore prima dell'arrivo di un eventuale altro feretro. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare ad uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

#### ART. 37-Epigrafi.

Il Comune per i loculi comunali, generalmente, fornisce già le lapidi in marmo di dimensioni e caratteristiche idonee e con appositi dispositivi di fissaggio. ai concessionari rimane l'onere delle incisioni e della fornitura e montaggio degli accessori nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Per eventuali loculi di proprietà comunale non forniti di lapidi premontate, i concessionari dovranno attenersi alle regole del presente regolamento.

Tutte le lapidi, anche delle tombe private, esposte direttamente sui viali, anche secondari, del cimitero, devono essere installate rispettando caratteristiche, misure e tonalità previste nel presente regolamento.

Possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Sui loculi Cimiteriali di proprietà del Comune devono essere poste lapidi di marmo bianco "P" con lo spessore di 2 cm, lettere incise a carattere romano, maiuscole, verniciate color bronzo ed ivi poste:

- Portafoto a parete, cornice in bronzo, dimensioni: altezza cm 12-13 larghezza cm. 10-11, con foto impressa su ceramica, posta al lato dx superiore;
- Portafiori a parete, in bronzo dimensioni: altezza cm 20-21 larghezza posta al lato sx inferiore larghezza 17-18.
- Porta lampada elettrica a parete in bronzo, dimensioni: altezza cm 19-20 larghezza cm 8-9, posta al lato dx inferiore.
- È consentita l' apposizione di un' Effigie sacra in bronzo : dimensioni massime larghezza 10-11 altezza 12-13.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette (ossari) deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Per le donne coniugate possono essere indicati i due cognomi.

La disposizione delle scritte e degli accessori di cui ai commi precedenti, a secondo della tipologia della lapide "quadrata" tipo A o "rettangolare" tipo B, dovranno attentarsi agli schemi grafici di cui agli allegati in appendice con il n° 1, 2 e 3.

#### Art. 38 - introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

E' consentito, **previo consenso dei congiunti del feretro già tumulato**, ospitare nello, stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche i feretri e resti mortali **già mineralizzati** raccolti nelle apposite cassette metalliche **o urne cinerarie (se provenienti da cremazione)**, di persone non legate in vita da vincolo di parentela;

**Nei casi previsti dai precedenti commi ogni singolo feretro dovrà essere contenuto nelle apposite cassette metalliche.**

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli Uffici Comunali.

#### Art.39 - Inumazioni e tumulazioni – Oneri.

Le inumazioni sono consentiti solo in casi di eventi eccezionali e devono essere autorizzate dal Sindaco e dalle competenti autorità ed avranno durata decennale.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono **a carico degli interessati.**

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno a carico degli interessati,

7



## CAPO XII - Esumazioni ed Estumulazioni

### Art. 40- Esumazioni ed Estumulazioni - Normativa.

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

### Art. 41- Esumazione ordinarie.

Le esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/90, - saranno eseguite tutti gli anni nel periodo: 01 ottobre al 30 aprile. Se le esumazioni sono predisposte dal Comune, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno allocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai Familiari interessati, a comunicare il proprio indirizzo

inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del Foglio di Famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

### Art. 42- Esumazioni straordinarie.

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### Art. 43 — Verbale delle operazioni.

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

### Art. 44- incenerimento dei materiali.

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme della legge vigente in materia.

### Art. 45—Estumulazioni.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

## CAPO XIII - Lavori edili all'interno del Cimitero

### Art. 46 - Lavori privati nel cimitero.

Nessun Lavoro può essere eseguito nel cimitero senza un titolo abilitativo rilasciato dal comune.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune. Il rilascio del titolo abilitativo non potrà comunque avvenire senza cauzione provvisoria di € 500,00 costituita a scelta tra fideiussione bancaria o polizza assicurativa, quale somma a garanzia di eventuali lavori necessari a ripristino di danni creati a beni comunali, esclusi gli interventi previsti nell'ultimo comma di cui al successivo art. 54, esclusi gli interventi previsti nell'ultimo comma di cui al successivo art. 54.

#### Art. 47 – Assunzione di imprese per lavori privati nel cimitero.

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nel cimitero comunale senza titolo abilitativo di cui al precedente articolo 46 il titolare della concessione od autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione prevista dalla legge dell'impresa esecutrice.

#### Art. 48 - Occupazione temporanea dei suoli.

Per l'occupazione temporanea dei suoli cimiteriale necessari per l'esecuzione dei lavori (depositi di materiali, elevazione di impalcature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e a tariffa di occupazione sarà applicata nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata nel rispetto delle norme di sicurezza ed in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione dei suolo comunali nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma.

#### Art. 49 -Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o, quando non si tratta di rifiuti speciali, al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato diversamente il comune provvederà ad incamerare la cauzione indicata nell' articolo 46.

#### Art. 50 -Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

I cantieri di lavoro operanti all'interno del cimitero dovranno osservare l'orario di apertura del Cimitero escludendo il sabato, i giorni festivi. inoltre devo essere sospesi tutti i lavori all'interno del cimitero un'ora prima dei funerali e fino a che tutti i partecipanti non hanno lasciato gli spazi del cimitero.

Nel periodo dal 26 ottobre al 4 Novembre é vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessate qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino ad abbellimento. Restano escluse da questo divieto le lavorazioni necessarie alle tumulazioni.

#### Art. 51- Opere private – Vigilanza - Collaudo.

L'ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nel cimitero.

#### Art. 52 - Norme generali per il decoro del cimitero.

I privati dovranno attenersi alle seguenti norme:

- La manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle e tombe private è a totale carico dei concessionari. In caso di sepoltura privata abbandonata (per incuria o per morte degli aventi diritto) il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove non si rintracciano familiari dei defunti tumulati, anche per pubbliche affissioni;
- Il comune può obbligare, con ordinanza del Sindaco, per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene, opere di manutenzione nelle cappelle e tombe private a carico dei concessionari; Decorsi infruttuosamente i tempi stabiliti dall'ordinanza, il Comune, con successivo atto, procederà alla revoca della concessione ed all'acquisizione del manufatto.
- Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi e sui cippi dovranno rispettare le norme previste nel presente regolamento-
- Ai concessori, è vietato collocare elementi decorativi quali statue sacre nelle pertinenze delle cappelle e comunque entro il perimetro del suolo concesso.
- Il comune può far rimuovere o rimuovere direttamente gli ornamenti anche provvisori, ogni qualvolta siano giudicati indecorosi, in contrasto con l'austerità del luogo, o quando creano intralcio e pericolo per i visitatori;
- E' vietato danneggiare o sfregiare i muri del Cimitero, le pareti delle cappelle, le lapidi ed ogni opera presente all'interno del Cimitero.

#### Art. 53 - Norme tecniche e indicazioni tipologiche

La realizzazione degli interventi edilizi da parte dei privati dovrà attenersi alle seguenti indicazioni tipologiche e di scelta dei materiali in modo da avere uniformità all'interno del Cimitero:

- Le tombe (cappelle) dovranno elevarsi mantenendo l'allineamento del prospetto principale con le tombe confinanti (potranno essere realizzati fino a 6 (sei) loculi fuori terra, sovrapposti con un'altezza netta interna minima di cm. 70 ciascuno);
- La suddivisione dei loculi dovrà essere realizzata in opera o in elementi prefabbricati, utilizzando materiali con i requisiti richiesti dai vigenti Regolamenti;
- La copertura potrà essere ad una sola falda o a due falde , protetta da manto realizzato da tegole in coppo di laterizio opportunamente fissate; le acque meteoriche dovranno essere convogliate, a cura dei proprietari, nella condotta comunale mediante pluviali in rame o lamiera preverniciata o alluminio del diametro di almeno 8 cm.;
- Per le finiture esterne si dovranno usare elementi in marmo (preferibilmente con colori bianchi o tendenti al grigio chiaro e comunque chiari e non vivaci), in non più di due tonalità cromatiche diverse, oppure intonaco e successiva tinteggiatura a colori tenui; (sono assolutamente escluse le mattonelle in ceramica, gres porcellanato e cotto ).
- Tutti i prospetti del manufatto dovranno avere adeguata finitura, ma per ciascuna tomba o cappella non potranno essere utilizzati più di due tipi di rivestimenti esterni diversi;
- Le cappelle potranno essere chiuse con cancelli in ferro battuto con o senza vetri oppure con vetrate dalla linea semplice, con montanti sottili in ferro, rame o bronzo. (sono assolutamente esclusi quelli in alluminio) ;
- Il nome di famiglia dovrà essere collocato sul frontone della cappella e dovrà essere inciso su un elemento in marmo di dimensioni massime 50 X 30 cm;
- Le croci o decori religiosi dovranno essere di semplice disegno e fattura e sempre approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Non sono ammesse decorazioni scultoree o simili che sporgano. dal filo prospettico dell'edificio e nel caso di lapidi è vietata la posa di oggetti che sporgano dal profilo dell'edicola.

In particolare, per quanto concerne gli interventi sulle cappelle o edicole private esistenti, si dovranno osservare le seguenti indicazioni costruttive:

- L'intervento di demolizione e ricostruzione è ammesso su manufatti la cui situazione di elevato degrado statico, documentata fotograficamente e da perizia redatta da tecnico abilitato, ne renda impossibile il recupero attraverso interventi di restauro o ristrutturazione;
- Nel caso di interventi di totale demolizione e nuova costruzione e/o ristrutturazione totale di tombe esistenti, queste dovranno essere ricostruite nel rispetto dei criteri presenti nel regolamento, potendo ove possibile, consentire l'ampliamento oltre che altimetrico anche planimetrico per ricoprire piccoli spazi fra i manufatti esistenti senza intralciare la fruibilità e manutenzione del cimitero. In ogni caso dovranno ottenere il preventivo parere dell'Ufficio Tecnico del Comune;
- Nel caso in cui sussistono pari condizioni di ampliamento tra due titolari del diritto di concessione è necessario acquisire il consenso del concessionario limitrofo.
- Il diniego del consenso all'ampliamento da parte del concessionario limitrofo, dovrà essere motivato tecnicamente e, comunque, non è vincolante ai fini autorizzativi.
- Nel caso in cui entrambi i concessionari formulano richiesta di ampliamento, l'autorizzazione verrà rilasciata al concessionario che ha minore superficie cimiteriale occupata.
- Il restauro dei manufatti esistenti dovrà avvenire con la conservazione del manufatto edilizio originario e dovrà assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso;
- I caratteri decorativi esistenti non potranno essere modificati ed in particolare non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo del manufatto;
- I rivestimenti esterni potranno essere sostituiti con altri di uguale materiale e forma o con materiali nuovi che dovranno rispettare le prescrizioni relative alle finiture esterne, precedentemente illustrate, e comunque dovranno essere congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio.
- È consentita la sopraelevazione delle cappelle private fino ad un massimo di 6 (Sei) loculi complessivi fuori terra. Le cappelle esistenti potranno essere sopraelevate sia con loculi ad accesso dall'interno vestibolo (a cappella) che dall'esterno (a colombario).

#### Art. 54- Regime autorizzativo edilizio.

Per quanto concerne il regime autorizzativo edilizio per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione delle cappelle o edicole private si deve fare riferimento alla legislazione statale in materia edilizia, ferme restando le disposizioni di leggi regionali di settore, con il recepimento delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento di Polizia mortuaria (art. 69) i progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune in osservanza delle disposizioni di cui agli art. 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e del Regolamento edilizio comunale. Nell'atto di approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Al termine dei lavori di costruzione e prima dell'uso (inizio dei lavori entro 1 anno dal rilascio del Permesso di costruire e 2 anni per terminare i lavori) le tombe devono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno ed il progetto approvato.

Ai sensi del D.P.R. n.380/01, tutti gli interventi, esclusi quelli considerati attività edilizia libera sono soggetti al rilascio delle autorizzazioni per eseguire i lavori edilizi ( Permesso di costruire, S.C.I.A. C.I.L.A) . Tra questi si elencano in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- Gli interventi di ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali, con eventuale sostituzione delle parti degradate;
- La modifica di aperture esistenti o la realizzazione di nuove aperture;
- L'abbattimento di barriere architettoniche con l'esecuzione di opere esterne;
- La realizzazione di cancellate esterne;
- Il rifacimento completo, o comunque con materiali diversi, della copertura;
- Il rifacimento di facciate e rivestimenti con modifica dei materiali;
- L'installazione di nuovi serramenti diversi dai precedenti;
- La demolizione, senza ricostruzione, di tombe esistenti;

Tra gli interventi considerati Attività edilizia libera, sempre in via esemplificativa, si segnalano:

- La riparazione di cancelli e portoni o la sostituzione dei medesimi con altri uguali;
- La sostituzione di parti della copertura con materiali aventi le stesse caratteristiche dei precedenti;
- La sostituzione dei rivestimenti con materiali simili a quelli esistenti e con gli stessi colori;
- Il rifacimento degli scarichi delle acque meteoriche.

## **Capo XIV - Concessione Loculi Cimiteriali**

### **Art. 55 -Loculi soggetti a concessione**

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi attualmente in possesso del Comune che i loculi che saranno costruiti ed i loculi resisi disponibili per fine concessione.

Le concessioni decorrono con la tumulazione della persona deceduta.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti con le concessioni avute in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento

### **Art. 56 - Limiti alle concessioni**

La concessione dei loculi cimiteriali, sia per prima tumulazione che per traslazione all'interno del cimitero, in applicazione del presente regolamento é limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) ai non residenti, ma che comunque siano nati in questo Comune o che vi abbiano avuto la residenza per almeno 20 anni, anche se intervallati;
- c) alle persone comunque decedute nel territorio comunale.

Le eventuali richieste non rientranti nelle lettere a, b, c, ammissibili solo se nel Cimitero Comunale siano sepolti ascendenti e/o discendenti fino al terzo grado di parentela e/o eventuali coniugi o se nel Comune di Rose siano residenti ascendenti e/o discendenti fino al terzo grado di parentela e/o eventuali coniugi, saranno esaminate dalla G.M. tenuto conto della disponibilità dei loculi; ed in caso di accoglimento sarà prevista una maggiorazione del 100% della tariffa.

#### Art 57 -Divieto. di concessione

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o speculazione;

Il diniego da farsi con deliberazione della G.M. sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

### **Capo XV - Procedure per ottenere la concessione.**

#### Art. 58 - Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tecnico

In ogni caso nella domanda deve risultare il nome del deceduto e la data di decesso, il grado di parentela del richiedente la concessione con il deceduto e l'impegno al versamento della quota stabilita dall'U.T.C. entro un mese dalla concessione

#### Art 59 - Durata delle concessioni.

Le concessioni cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30. Alla scadenza della concessione i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

#### Art.. 60 . Tariffa delle concessioni. - Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

#### Art. 61-Concessioni per tumulazione provvisorie

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni.

- a) che venga autorizzata dal Responsabile del Servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione rapportato al 1% della tariffa di cui al precedente art. 60 per ogni mese di concessione.

### **Capo XVI — Manutenzione**

#### Art. 62 autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione dell'ufficio Tecnico Comunale.

#### Art. 63 - Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione alla soda e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene e a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme (nel caso di concessioni avute in data antecedente al presente regolamento).

Il Sindaco potrà disporre che le opere vengano eseguite d'ufficio con il recupero delle spese da parte dei concessionari.

## **Capo XVII - Decadenza delle concessioni**

### **Art. 64 - Cause di decadenza.**

La decadenza delle concessioni (per i loculi dati in concessione prima della entrata in vigore del presente regolamento) può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre, dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del Servizio Sanitario della A.S.L..

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento, dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

## **Capo XVIII - Norme Transitorie**

### **Art. 65—Censimento delle concessioni in atto.**

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del, presente regolamento l'ufficio comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";

### **Art. 66 -Regolarizzazione delle concessioni in atto.**

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzare entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento

A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di 12 mesi, apposito invito a regolarizzare la concessione.

#### Art 67 -Procedura per la. regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi.

### **Capo XIX - Norme finali**

#### Art. 68 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.'25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio e in ogni caso l'Ufficio di Polizia Comunale

#### Art. 69 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili, il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte, il Regio Decreto 9 luglio 1939, n° 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

Il DPR 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" nonché ogni altra disposizione di legge e regolamente, che abbia attinenza con la materia.

#### Art. 70 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.


#### Art. 71 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art. 106 e 107 dei T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24 novembre 1981, n. 689. '


#### Art 72 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.


# Allegato 1




Tipo A



Tipo B




Tipo A




Tipo B

# Allegato 2



# Tipo A

## Allegato 3



## Tipo B